

Agrate, 12/12/23

ATTIVAZIONE CANALE DI SEGNALAZIONE ANONIMA (WHISTLEBLOWING)

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, l'azienda ha recentemente attivato un canale di comunicazione che consente ai dipendenti ed ai collaboratori (di seguito "utente" o "segnalante") segnalare, anche in via del tutto anonima, eventuali violazioni (da intendersi quali comportamenti, fatti, atti od omissioni consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Detta possibilità di segnalazione è concessa anche laddove le informazioni su possibili violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1) CANALE DI SEGNALAZIONE ED ITER PROCEDURALE

Il canale di segnalazione attivato è facilmente raggiungibile attraverso la piattaforma integrityline accessibile al seguente link https://gruppocentroedile.integrityline.com/ (la piattaforma supporta sia la lingua italiana che inglese).

Accedendo a detto link si aprirà una pagina della piattaforma al cui interno vi sarà la possibilità di inviare una segnalazione o di verificare lo stato di una segnalazione già inviata (inbox sicura).

Cliccando sulla finestra relativa all'invio della segnalazione, si avranno due distinti canali di comunicazione:

- 1. un form da compilare in cui vi saranno una serie di domande obbligatorie ed alcune facoltative;
- 2. un messaggio vocale registrato in cui la voce sarà camuffata per evitare che si possa riconoscere il segnalante.

Il soggetto segnalante avrà la possibilità di allegare documenti, immagini e quant'altro ritenuto necessario.

Prima di inviare la segnalazione, il segnalante potrà decidere, in totale autonomia e discrezionalità, se rimanere anonimo o meno. Qualora il segnalante decidesse di non rimanere anonimo, riceverà delle email di notifica ogniqualvolta il gestore avrà risposto alla sua segnalazione.

Per poter inviare una segnalazione sarà necessario creare una password personale e flaggare sulla casella dedicata all'accettazione dell'informativa privacy.

Una volta inviata la segnalazione (a prescindere dall'invio della stessa in forma anonima o meno), la piattaforma genererà un codice relativo alla stessa (numero della segnalazione) che dovrà essere salvato e conservato dal segnalante in quanto necessario per poter verificare lo stato della segnalazione.

Per verificare lo stato della segnalazione ed accedere alla chat di dialogo con il gestore è necessario cliccare sulla finestra denominata "**inbox sicura**" e sarà chiesto al segnalante di inserire il codice generato dalla piattaforma e la password personale creata dal segnalante in fase di invio della segnalazione.

All'interno della pagina dedicata alla segnalazione vi sono tre schede:

1) <u>Corrispondenza</u>: trattasi di una chat ove saranno presenti i messaggi inviati dal segnalante e dal gestore della segnalazione. Al segnalante verrà data la possibilità di allegare dei file e di rispondere alle richieste del gestore. Sempre in detta scheda viene data conferma della ricezione e della presa in carico della



segnalazione;

- 2) Segnalazione: ove è presente una sintesi della segnalazione inviata e la relativa data d'invio;
- 3) Numero della segnalazione: trattasi del codice della segnalazione creato in automatico dal sistema.

Si ricorda pertanto che per verificare gli aggiornamenti relativi alla segnalazione inviata, l'utente dovrà accedere alla finestra "inbox sicura" ed alla scheda denominata "corrispondenza".

Qualora il segnalante dimenticasse il codice generato dalla piattaforma (numero della segnalazione), dovrà procedere con una nuova segnalazione cui seguirà la generazione di un nuovo codice in quanto non è possibile recuperare il codice originario.

Al fine di mantenere la massima riservatezza, tutti i dati e le comunicazioni verranno criptate e la piattaforma non salverà né dati né marche temporali.

Le segnalazioni saranno ricevute ed esaminate da un soggetto esterno all'azienda che si riserverà di effettuare tutte le valutazioni del caso. Nell'ipotesi in cui fossero necessari degli approfondimenti, potranno essere richieste delle integrazioni attraverso la chat della piattaforma e sempre garantendo, laddove possibile, l'anonimato del segnalante.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione della segnalazione, il gestore fornirà un riscontro alla segnalazione ricevuta anche laddove la stessa risulti infondata e/o erroneamente presentata.

2) TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, fatti, atti od omissioni che configurino o siano in grado di configurare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o comunque siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo, possono essere segnalate:

- Condotte penalmente rilevanti o soggette a sanzioni amministrative;
- Condotte in grado di mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone;
- Condotte che violino la normativa in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza informatica;
- Condotte che possano arrecare danni o comunque pregiudizi all'azienda ed al gruppo (es: danni patrimoniali, d'immagine ecc);
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del modello di organizzazione e gestione;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;



- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3) TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

L'identità del segnalante, laddove emersa, direttamente o indirettamente, dalla segnalazione o conosciuta a seguito degli approfondimenti del caso, non potrà essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere le segnalazioni, salvo il consenso espresso della persona segnalante.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per consentire all'incolpato di difendersi, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi il segnalante verrà tempestivamente avvisato della necessità di rivelare la sua identità per poter procedere con la segnalazione ed il segnalante potrà in ogni caso negare detta autorizzazione.

Ricordiamo infine che <u>il segnalante è tutelato da ogni possibile atto ritorsivo nei di lui confronti</u>; di seguito riportiamo talune fattispecie che, laddove poste in essere in ragione della segnalazione, rappresentano atti ritorsivi e come tali vietati:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro:
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4) SEGNALAZIONE ESTERNA

Si precisa che nel caso in cui il canale di segnalazione descritto con la presente non sia funzionante ovvero la



segnalazione effettuata non abbia avuto seguito ovvero il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna rischierebbe delle ritorsioni ovvero il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse, lo stesso potrà effettuare la segnalazione direttamente all'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) ricorrendo alla piattaforma informatica dalla stessa predisposta o alle linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dalla stessa attivate, è altresì possibile fissare un incontro diretto; l'ANAC informerà successivamente l'ispettorato nazionale del lavoro (o altro ente competente) per i provvedimenti di propria competenza.

L'ANAC ha istituito altresì un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato).

5) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Per tutto quanto qui non riportato, invitiamo a consultare direttamente il D.lgs. n. 24/2023.

CENTROEDILE MILANO S.R.L.